

SCUOLA FORENSE

“ PROF. AVV. CALOGERO MASSIMO CAMMALLERI”



REGOLAMENTO

DELLA SCUOLA FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AGRIGENTO

“PROF. AVV. CALOGERO MASSIMO CAMMALLERI”

Premessa

La Scuola Forense dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, istituita con delibera del 24.11.2016, è intitolata, giusta successiva delibera del 10.3.2023, al Prof. Avv. Calogero Massimo Cammalleri, primo Direttore della Scuola e ideatore del progetto formativo.

La Scuola Forense è articolazione interna all'Ordine degli Avvocati di Agrigento, è amministrata dagli organi dal medesimo nominati secondo lo Statuto approvato nella seduta del 24.11.2016 e non ha scopo di lucro

Art. 1 – Finalità

La Scuola, a norma dell'art. 2 dello Statuto, organizza e gestisce i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della L.247/2012, la formazione continua degli avvocati di cui all'art. 11 della L. 247/2012, i percorsi formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista di cui all'art. 9, co.3, della L.247/2012, la promozione e la diffusione della cultura giuridica e ogni altra attività prevista dall'art. 2 dello Statuto approvato con delibera del COA 24.11.2016.

La Scuola Forense esercita le sue funzioni in conformità allo Statuto e al presente Regolamento, in sintonia con le finalità attribuite dalla Legge Professionale in materia di formazione per l'accesso alla professione e di aggiornamento professionale.

La Scuola Forense ha sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento e non ha fini di lucro.

Art. 2 – Oneri della Scuola

Gli oneri di organizzazione e di gestione della Scuola sono sostenuti dall'Ordine degli Avvocati di Agrigento, che incasserà i contributi richiesti agli iscritti ed eventuali ulteriori proventi.

Art. 3 - Organi della Scuola.

SCUOLA FORENSE

“ PROF. AVV. CALOGERO MASSIMO CAMMALLERI”



Organi della Scuola Forense, come previsto dallo Statuto, sono il Direttore, il Consiglio Direttivo e il Comitato Scientifico. Tali organi sono nominati dal Consiglio dell'Ordine di Agrigento secondo quanto previsto dallo Statuto della Scuola.

Il Consiglio Direttivo, sentito anche il Comitato Scientifico, elabora il programma e controlla il funzionamento e gli esiti dell'attività didattica; individua i docenti cui affidare gli incarichi d'insegnamento e nomina i tutor, nonché gli eventuali collaboratori organizzativi ed amministrativi.

Art. 4 – Sede della Scuola

La Scuola ha sede nei locali dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, presso il Palazzo di Giustizia di via Mazzini.

La Segreteria della Scuola coincide con la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento.

Art. 5 – Corso di formazione per tirocinanti

Il corso di formazione per i tirocinanti di cui all'art. 43 (Corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato) della L. 247/2012 e agli artt. 2 e segg. del D.M. n. 17/2018, Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato ai sensi dell'art. 43, comma 2, della L. n. 247/2012, a contenuto sia teorico che pratico, è articolato in modo tale da sostenere e integrare la preparazione del tirocinante necessaria allo svolgimento dell'attività professionale e all'espletamento delle prove previste dall'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense.

Il corso deve assicurare nei tirocinanti la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato.

Il corso prevede, in conformità alle disposizioni della Legge Professionale e al Regolamento Ministero della Giustizia n.17 del 9.02.2018, approfondimenti - anche mediante lezioni interdisciplinari - nell'ambito delle seguenti materie:

- a) diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo;
- b) diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, e alle procedure alternative per la risoluzione delle controversie;
- c) ordinamento e deontologia forense;



- d) tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie del diritto sostanziale e processuale;
- e) tecniche della ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale;
- f) teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense;
- g) diritto del lavoro, diritto commerciale,
- h) diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea,
- i) diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico;
- j) organizzazione e amministrazione dello studio professionale;
- k) profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense;
- l) elementi di ordinamento giudiziario e penitenziario.

Al fine di garantire l'omogeneità di preparazione e di giudizio sul territorio nazionale di cui all'articolo 43, comma 2, lettera d), della Legge Professionale, il corso verrà organizzato tenendo conto delle linee guida fornite dal Consiglio Nazionale Forense.

Art. 6 - Destinatari del corso.

Il corso è rivolto agli iscritti nel Registro dei Praticanti Avvocati dell'Ordine di Agrigento.

Nei limiti dei posti residui disponibili, sono ammessi anche gli iscritti ai Registri di altri Ordini Forensi, nonché coloro che, pur avendo assolto al predetto obbligo formativo, intendano comunque parteciparvi su base volontaria.

Art. 7 - Durata del corso.

Il corso ha una durata minima complessiva non inferiore a centosessanta ore, distribuite in maniera omogenea nell'arco dei diciotto mesi di tirocinio, secondo modalità ed orari idonei a consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio professionale, senza pregiudicare l'assistenza alle udienze nonché la frequenza dello studio professionale, dell'Avvocatura dello Stato, degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 44 della Legge Professionale o di altro ufficio legale presso il quale il tirocinante svolge la pratica ai sensi dell'articolo 41, comma 6, lettere a) e b), della Legge Professionale. Per assicurare la massima vicinanza temporale tra iscrizione nel registro dei praticanti, inizio del corso e

SCUOLA FORENSE

“ PROF. AVV. CALOGERO MASSIMO CAMMALLERI”



verifiche intermedie e finali, i corsi sono organizzati secondo i seguenti moduli semestrali: novembre-aprile; maggio-ottobre.

Ai sensi del D.M. 17/2018 è possibile effettuare la formazione a distanza nel rispetto del limite indicato di 50 ore sulle 160 minime obbligatorie.

Il tirocinante già iscritto presso altro Ordine che intenda iscriversi al registro tenuto dall'Ordine di Agrigento può chiedere di essere ammesso a proseguire il corso di formazione presso la Scuola Forense "Prof. Avv. Calogero Massimo Cammalleri", dando prova del superamento delle verifiche previste alla fine del/ dei semestri ivi svolto/i.

Art. 8 – Costi del corso di formazione per tirocinanti.

Per la frequenza delle lezioni ordinarie della Scuola Forense, gli iscritti verseranno un contributo per ciascun semestre, stabilito dal Consiglio Direttivo ed approvato dal COA; il Consiglio Direttivo ha facoltà di variare, sentito il COA, il detto contributo.

Art. 9 - Verifiche intermedie e verifica finale.

Al termine dei primi due semestri e alla conclusione del corso sono previste le verifiche di profitto, coerenti con le modalità indicate nell'articolo 43 della legge n.247/2012 e nel Regolamento Ministeriale n°17/18 e successive modifiche.

Le verifiche intermedie e finali si terranno rispettivamente nei mesi di aprile e ottobre.

La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica.

Il test è composto da trenta domande in caso di verifica intermedia, mentre per la verifica finale il test si compone di quaranta domande; in entrambi i casi, la verifica si intende superata in caso di risposta esatta ad almeno due terzi delle domande; di conseguenza, per il test intermedio sarà necessario rispondere correttamente ad almeno venti domande, mentre per il test finale la verifica di profitto si intenderà superata con la risposta esatta ad almeno ventisette domande.

Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 9 del Regolamento ministeriale n°17/18.

L'accesso alle verifiche intermedie è consentito unicamente a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni e delle attività costituenti il modulo semestrale. Il mancato raggiungimento della soglia di presenze minime, come pure il mancato superamento di una verifica



intermedia, comporta la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione e della relativa verifica.

L'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'ottanta per cento delle lezioni di ogni semestre e superato le due verifiche intermedie. Il mancato raggiungimento della soglia di presenze minime, come pure il mancato superamento della verifica finale, impedisce il rilascio del certificato di compiuta pratica di cui all'articolo 45 della Legge Professionale e richiede la ripetizione dell'ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica.

Art. 10 - Commissione interna per la valutazione delle verifiche intermedie e finale.

Il Consiglio dell'Ordine designa la Commissione di valutazione interna composta in conformità all'articolo 43, comma 2, lettera d) della Legge Professionale che, in coerenza con le previsioni dell'articolo 8 del Regolamento n.17/18, provvederà a curare le verifiche di profitto intermedie e finale, dalla fase di verifica della presenza minima richiesta, fino alla correzione dei test.

I componenti della Commissione verranno scelti tra avvocati, magistrati e docenti universitari, anche in pensione, nel rispetto delle proporzioni che verranno indicate dal Ministero o dal CNF mediante apposite Linee Guida.

La Commissione, composta da cinque componenti titolari e da cinque componenti supplenti, dura in carica due anni. I suoi componenti possono essere riconfermati una sola volta per altri due.

Ai componenti non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza, in qualsiasi forma. Agli stessi può essere riconosciuto unicamente il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 11 - Docenti.

I docenti della Scuola Forense vengono individuati tra avvocati, magistrati, ricercatori e docenti universitari.

Nella scelta dei docenti, sono altresì valutati, sulla base dei *curricula*, i titoli, le pubblicazioni nelle materie oggetto del corso, l'esperienza già maturata come formatori e la frequenza di corsi di preparazione all'attività di formatore.

È ostativo alla nomina del docente essere stato destinatario, nell'ultimo quinquennio, di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento.

Art. 12 - Tutor.

SCUOLA FORENSE

“ PROF. AVV. CALOGERO MASSIMO CAMMALLERI”



I tutor sono Avvocati iscritti all'Albo tenuto dal C.O.A. di Agrigento da almeno 5 anni, che nello stesso periodo non abbiano subito sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento e siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo.

Coloro i quali intendono ricoprire l'incarico di tutor devono inviare a mezzo pec alla Scuola Forense (scuolaforense@avvocatiagrigento.it) apposita manifestazione di disponibilità; previa verifica dei requisiti, il Consiglio Direttivo della Scuola inserirà i richiedenti nell'apposito elenco.

I tutor restano in carica dalla nomina alla scadenza, ex art. 3 dello Statuto, degli organi della Scuola, e possono essere nominati anche per periodi successivi.

I tutor partecipano alle lezioni teoriche e all'attività pratica e curano il corretto funzionamento dell'attività didattica, secondo le istruzioni del Direttore della Scuola e del Consiglio Direttivo. A titolo esemplificativo, tengono i contatti con i relatori, verificano il materiale didattico utile per le lezioni, correggono gli elaborati svolti in corso d'anno dai tirocinanti, tengono il registro delle presenze e si adoperano, più in generale, per un proficuo e ordinato svolgimento dell'attività didattica.

I tutor riceveranno il riconoscimento di crediti formativi nella misura deliberata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento.

Art. 13 – Corsi ulteriori

La Scuola ha facoltà di attivare corsi diversi da quello di formazione per tirocinanti, purchè rientranti tra quelli previsti dall'art. 2 dello Statuto, previa adozione di delibera di approvazione della proposta da parte del COA